



D.R. n. 18/2023

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 2, 7, 15, 18 e 24;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 170 del 14 marzo 2019) e in particolare gli artt. 2, 8, 12 comma 2 lett. a e 13;
VISTO l'art. 14 del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022;
VISTO il "*Regolamento di Ateneo delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia*" (D.R. 7 luglio 2022 n. 741);
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 1° dicembre 2022 – p. 23 O.d.g. e del Senato Accademico 20 dicembre 2022 – p. 2 O.d.g., con le quali rispettivamente è stato rilasciato parere favorevole e approvato il progetto regolamentare che si emana redatto dall'Ufficio Studi e Qualità della Normazione;

DECRETA

Art. 1 (Emanazione)

È emanato il "*Regolamento del Politecnico di Bari per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia*", parte integrante del presente decreto, di seguito riportato.

Art. 2 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Il Regolamento è pubblicato sul Portale di Ateneo alla pagina "*Regolamenti*", nella sezione "*Personale Docente*" ed entra in vigore il giorno successivo alla stessa pubblicazione. (u.r.l.: <https://www.poliba.it/it/ateneo/regolamenti>).

Dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, è abrogato il "*Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia*" emanato con D.R. n. 741 del 7 luglio 2022 che continua a trovare applicazione alle procedure bandite durante la sua vigenza.

Bari, lì 10/01/2023

Il Rettore
Prof. Ing. Francesco Cupertino



"REGOLAMENTO DEL POLITECNICO DI BARI PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA"

(approvato con delibera del Senato Accademico del 20 dicembre 2022 – p. 2 O.d.g.)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di cui al secondo comma, in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (Allegati alla Raccomandazione della Commissione CE dell'11 marzo 2005) e nel rispetto dello Statuto e del **Codice etico e di comportamento** del Politecnico di Bari e preso atto della Delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017.

2. Il Politecnico di Bari, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, come indicato nel successivo art. 2, attiva le procedure per:

a) la chiamata a seguito di procedura selettiva dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della legge n. 240/2010;

aa) la mobilità per chiamata, a seguito di procedura selettiva dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della legge n. 240/2010;

b) la chiamata, previa positiva valutazione, **nel ruolo di professore di seconda fascia**, dei ricercatori a tempo determinato di tipo **b, di seguito "RTD-b"**, in servizio presso il Politecnico di Bari, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della medesima Legge n. 240/2010, **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022;**

bb) la chiamata, previa positiva valutazione, nel ruolo di professore di seconda fascia, dei ricercatori a tempo determinato in tenure track, di seguito "RTT", in servizio presso il Politecnico di Bari, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della medesima Legge n. 240/2010, nel testo in vigore dal 30 giugno 2022;

c) la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) la copertura dei posti di professore prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, ai sensi dell'art. 1, comma 9, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230.



Art. 2 - Programmazione triennale del fabbisogno di professori di prima e seconda fascia

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera l'attribuzione dei posti del personale docente.
2. Nell'ambito della programmazione triennale, almeno un quinto delle risorse disponibili per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, come previsto dall'art. 18, comma 4, Legge 240/2010, deve essere vincolato alla chiamata di coloro che nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio **nel Politecnico di Bari quale professore di I o II fascia di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato della tipologia RTD-a, RTD-b o RTT o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nel Politecnico di Bari, ovvero alla chiamata di professori di prima e seconda fascia di cui all'art. 1, comma 2, lett. aa) del presente Regolamento.**

Art. 3 - Richieste delle Strutture

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti delle risorse ad esso attribuite e in base alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche, delibera l'attivazione di procedure di chiamata per professori di prima e seconda fascia. Ove docenti dello stesso Settore Scientifico Disciplinare afferiscano a diversi Dipartimenti, le richieste per il Settore sono concordate tra tali Dipartimenti e congiuntamente indirizzate al Consiglio di Amministrazione.
2. La delibera deve essere adottata, previo parere delle Scuole – se attivate – in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le proposte **di chiamata** di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per quelle di professori di seconda fascia, e deve indicare, con adeguata motivazione **tipologia di procedura tra quelle indicate all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento.**
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b. le modalità di copertura finanziaria della posizione;
 - c. **il gruppo scientifico disciplinare** per il quale viene richiesto il posto;
 - d. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico, in coerenza con l'apposito Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico;



- f. gli standard qualitativi, di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e s.m. e i., e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura o previsti dall'art. 24, comma 5, Legge 240/2010;
- g. l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

TITOLO II – CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA ALL'ESITO DI PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DEI COMMI 1 E 4 DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 4 – Procedura selettiva

1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e sui portali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
2. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura bandita è di almeno 30 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Nel bando devono essere specificati:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b. il numero dei posti per i quali è richiesta la copertura;
 - c. il Dipartimento di afferenza;
 - d. la sede di servizio;
 - e. **il gruppo scientifico-disciplinare** per il quale viene richiesto il posto;
 - f. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - h. il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - j. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - k. l'eventuale indicazione degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e di altri ulteriori elementi cui la Commissione dovrà attenersi ai fini della determinazione dei criteri di valutazione;
 - l. l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione, che comunque non potrà essere inferiore a dodici;
 - m. l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.



Art. 5 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione

1. Per le procedure finalizzate alla chiamata di professori di prima fascia, la Commissione valutatrice è composta da 5 professori di prima fascia o docenti stranieri di elevata qualificazione e di posizione accademica di pari livello; per le procedure finalizzate alla chiamata di professori di seconda fascia, la Commissione valutatrice è composta da 3 professori di prima fascia o docenti stranieri di elevata qualificazione e di posizione accademica di pari livello.

La Commissione valutatrice è nominata con decreto rettorale e i suoi componenti vengono individuati come segue:

- per i posti di professore di prima fascia, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto designa un professore eventualmente individuato tra i docenti di ruolo del Politecnico di Bari, e propone un elenco composto da almeno 8 professori non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Bari ovvero di uno stesso altro Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 3, 4 e 5; fra i nominativi presenti in quest'ultimo elenco vengono individuati a seguito di sorteggio, a cura del Rettore, gli ulteriori 4 componenti della Commissione;

- per i posti di professore di seconda fascia, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto designa un professore eventualmente individuato tra i docenti di ruolo del Politecnico di Bari, e propone un elenco composto da almeno 4 professori non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Bari ovvero di uno stesso altro Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 3, 4 e 5. Fra i nominativi presenti in quest'ultimo elenco vengono individuati a seguito di sorteggio, a cura del Rettore, gli ulteriori 2 componenti della Commissione.

2. Il Rettore, prima di procedere all'emanazione del decreto di nomina, rende pubblica la delibera del Consiglio di Dipartimento, contenente la proposta di composizione della Commissione, inserendola sulla pagina web del Politecnico dedicata alla procedura di chiamata per un periodo non inferiore a dieci giorni.

3. I componenti della Commissione in ruolo presso Atenei italiani devono essere già inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, Legge 240/2010 ovvero in possesso, alla data di individuazione da parte del Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto, dei requisiti richiesti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione a dette commissioni nell'ultima tornata disponibile, e devono appartenere allo stesso **gruppo scientifico disciplinare** oggetto della selezione. La verifica è demandata al Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto, il quale può utilizzare a tal scopo le informazioni disponibili nelle banche dati bibliografiche "Web of Science" e "Scopus" e contenuta nella delibera relativa agli adempimenti di cui al comma 1.



A seguito del provvedimento di nomina della Commissione da parte del Rettore, i componenti della Commissione non già inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, Legge 240/2010 devono comunque attestare con apposita autocertificazione il possesso dei parametri di qualificazione scientifica e dei requisiti necessari alla partecipazione a dette commissioni nell'ultima tornata disponibile.

A seguito di rinuncia o indisponibilità del componente della Commissione designato, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto designa un nuovo componente secondo quanto prescritto al comma 1. A seguito di rinuncia o indisponibilità di un componente della Commissione individuato con il sorteggio, si procede a nuovo sorteggio fra i nominativi presenti nell'elenco predisposto dal Consiglio del Dipartimento e non selezionati con il sorteggio precedente. Quando necessario, il Consiglio del predetto Dipartimento provvede ad individuare un ulteriore elenco di professori con gli stessi criteri fissati dal comma 1, in modo tale che il sorteggio avvenga nell'ambito di un numero di professori almeno doppio del numero di componenti della Commissione da nominare.

4. Non possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, Legge n. 240/2010.

5. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

6. Dalla data di pubblicazione decorrono 20 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, è possibile farla valere sino all'insediamento della Commissione.

7. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. **Il componente della Commissione di valutazione che versi in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. ha l'obbligo di astenersi dal compimento degli atti oggetto della procedura selettiva. I commissari devono pertanto dichiarare l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 del C.p.c. In ipotesi di coautoraggio, il suddetto obbligo di astensione si configura laddove il componente della Commissione sia coautore di oltre il 50% delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati ai fini della procedura valutativa. Allo stesso modo, l'Amministrazione, ove accerti l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati.**

8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di



un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

9. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante, ruoli che possono essere eventualmente ricoperti da uno stesso componente.

10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.

11. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale

Art. 6 – Candidati ammissibili alle selezioni

1. Al procedimento possono essere ammessi:

a. studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 **della** Legge n. 240/2010, per il **gruppo scientifico disciplinare**, per la fascia e per le funzioni oggetto del procedimento;

b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa idoneità;

c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al D.M. 2 maggio 2011, n. 236, ss.mm.ii.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero siano in rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n.76 con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Non possono altresì partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un docente appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata.

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le Commissioni valutano i candidati ammessi al procedimento di cui al presente Titolo II sulla base:

a. del curriculum;

b. delle pubblicazioni scientifiche;



c. dell'attività didattica documentata.

2. I candidati dovranno obbligatoriamente produrre, pena esclusione dalla selezione, un curriculum scientifico e professionale anche in lingua inglese.
3. I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla selezione, l'intera documentazione utile alla valutazione in formato cartaceo ovvero in formato elettronico, con le modalità che saranno esplicitamente indicate nel bando.
4. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli ulteriori elementi previsti nel bando.
5. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, per i candidati che non rivestano la qualifica di ricercatore universitario o ricercatore a tempo determinato di tipo ~~A o di tipo B~~ **RTD-a, RTD-b o RTT** per le selezioni a professore di seconda fascia, oppure che non rivestano la qualifica di ricercatore universitario o ricercatore a tempo determinato di tipo ~~A o di tipo B~~ **RTD-a, RTD-b o RTT** ovvero di professore di II fascia per le selezioni a professore di prima fascia, è previsto lo svolgimento di una prova didattica idoneativa eventualmente in lingua inglese. Tale prova didattica sarà relativa a un'area tematica ricompresa nella declaratoria del settore scientifico disciplinare di cui al D.M. 4 ottobre 2000 ss.mm.ii., da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo.
6. Al termine dei lavori, sulla base di tali criteri, la Commissione redige, a maggioranza dei componenti, una graduatoria dei candidati selezionati a svolgere le funzioni didattico- scientifiche per le quali è stata bandita la selezione, in numero pari al massimo a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.
7. La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure selettive del Politecnico di Bari.

Art. 8 – Termine del procedimento

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore sulla pagina web dell'Ateneo dedicate alla procedura selettiva.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati **ed eccezionali** motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Qualora sia decorso il termine stabilito senza che la Commissione abbia concluso i propri lavori, il Rettore, con provvedimento motivato, provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova, ovvero a sostituire il componente a cui attribuire l'eventuale ritardo nella conclusione dei lavori.
- 2 bis. **Il Rettore può ridurre il termine di cui al comma 1 per la conclusione dei lavori della commissione fino a trenta giorni qualora - in presenza di posti finanziati da terzi o**



nell'ambito di piani straordinari - se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione del finanziamento.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con relativi allegati, anche per via telematica. I verbali e i relativi allegati sono redatti in lingua italiana. Laddove i componenti della Commissione dichiarino di non comprendere la lingua italiana, i verbali e i relativi allegati saranno redatti in lingua inglese. In tal caso, il responsabile del procedimento, prima dell'emanazione del decreto di approvazione degli atti, dovrà provvedere a far effettuare apposita traduzione giurata in lingua italiana di tutti i verbali e dei relativi allegati.
5. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla consegna dei verbali al competente Ufficio dell'Amministrazione. Nel caso in cui si sia dovuto provvedere alla traduzione giurata in lingua italiana il termine decorre dal giorno di consegna al responsabile del procedimento della traduzione stessa.
6. Il decreto di cui al precedente comma e la graduatoria sono pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 9 – Chiamate dei candidati

1. All'esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, propone al Consiglio di amministrazione, entro due mesi dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in graduatoria per la conseguente deliberazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.
2. Alla deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, seguirà il decreto rettorale di nomina con la data della presa di servizio.
3. Entro il termine massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione, e comunque successivamente all'emanazione del decreto di nomina di cui al comma precedente, in presenza di motivate ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, il Consiglio di Dipartimento sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, può proporre al Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, la chiamata di ulteriori candidati



utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

4. Trascorso il termine di centottanta giorni di cui al comma precedente senza che siano state avanzate ulteriori proposte di chiamata, la graduatoria cessa di avere validità.

5. Nel caso in cui il Dipartimento non effettui le proposte di chiamate di cui ai precedenti commi 1 e 3, le risorse saranno riacquisite dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.

6. Le nomine sono disposte dal Rettore con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), Legge n. 240/2010.

TITOLO II bis - MOBILITA' PER CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 5 BIS, 5 TER E 5 QUATER DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 9 bis – Mobilità per chiamata di professori di prima e seconda fascia

1. Il Politecnico, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, può procedere alla chiamata di professori di prima e seconda fascia, in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente, sulla base di tabelle di corrispondenza definite con decreto del Ministro competente, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dal Politecnico.

2. Alle procedure selettive di cui al comma 1 possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca, purché siano in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

3. Per le chiamate di professori di prima fascia, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti Commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Per l'accertamento del possesso dei predetti requisiti è competente la Commissione di valutazione.

4. Le procedure sono bandite con avviso pubblicato almeno nel sito web del Politecnico di Bari, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo.

5. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:

a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);

b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura, di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;

c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;

d) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;

e) le modalità di composizione e costituzione della commissione di valutazione;

f) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;

g) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università; h) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

6. All'esito della valutazione, la proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un professore di prima fascia, ovvero dei professori di prima e seconda fascia, nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al primo periodo.

7. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina a professore di prima o seconda fascia sulla base della delibera di cui al comma precedente, determinando la relativa classe di stipendio, sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e di valutazione di merito.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal Titolo II.



TITOLO III – CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, LEGGE N. 240/2010

Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura di chiamata dei ricercatori a tempo determinato RTD-b come professori di seconda fascia

1. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 (**"RTD-b"**), **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022**, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale all'interno del quale sono stati assunti presso il Politecnico di Bari, possono essere chiamati come professori di seconda fascia, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, previa valutazione da effettuarsi nell'ambito della procedura di cui al presente articolo.

2. Nel corso del terzo anno di contratto, su istanza dell'interessato, il Dipartimento nel quale presta servizio il ricercatore **tipologia RTD-b**, avvia il medesimo ricercatore a valutazione ai fini della chiamata come professore di seconda fascia, con delibera assunta in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, previa verifica della sussistenza delle risorse necessarie per finanziare la chiamata. Alla delibera così assunta deve essere assicurata adeguata pubblicità sul sito web del Politecnico, nella sezione dedicate alle procedure di chiamata. **La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nel rispetto dei criteri fissati con decreto del competente Ministro**

In sede di adozione della delibera, il Consiglio di Dipartimento predispone una relazione dettagliata sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull'attività di ricerca svolta dall'interessato; successivamente tale relazione deve essere trasmessa alla Commissione di cui al seguente art. 11.

2 bis. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore di seconda fascia.

2 ter. Il Politecnico, qualora abbia le necessarie risorse nell'ambito della programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto, l'inquadramento nella seconda fascia, previo esito positivo della valutazione di cui al comma 2. Nei casi di cui al presente comma la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica, nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

3. Non possono essere chiamati come professori di seconda fascia con la procedura di cui ai precedenti commi coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto



grado compreso, ovvero siano in rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 10 bis – Modalità di svolgimento della procedura di chiamata dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) come professori di seconda fascia

1. I ricercatori a tempo determinato in tenure track di cui all'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010, nel testo in vigore dal 30 giugno 2022 ("RTT"), che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale all'interno del quale sono stati assunti presso il Politecnico di Bari, possono essere chiamati come professori di seconda fascia, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, previa valutazione da effettuarsi nell'ambito della procedura di cui al presente articolo.

2. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, su istanza dell'interessato, il Dipartimento di afferenza avvia il ricercatore tipologia "RTT" a valutazione, ai fini della chiamata come professore di seconda fascia, con delibera assunta in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, previa verifica della sussistenza delle risorse necessarie per finanziare la chiamata. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei criteri fissati con decreto del competente Ministro, e prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato come professore di seconda fascia.

Alla delibera così assunta deve essere assicurata adeguata pubblicità sul sito web del Politecnico, nella sezione dedicate alle procedure di chiamata.

In sede di adozione della delibera, il Consiglio di Dipartimento predispone una relazione dettagliata sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché sull'attività di ricerca svolta dall'interessato; successivamente, tale relazione deve essere trasmessa alla Commissione di cui al seguente art. 11.

3. Sino al 30 giugno 2025, agli RTT "che siano stati, per almeno un triennio, ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 ("RTD-a"), nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022 ("RTD-a), è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni, ma la valutazione avviene non prima dei dodici mesi dalla presa di servizio.



4. Sino al 30 giugno 2025, agli RTT che siano stati titolari di assegno di ricerca, per almeno un triennio, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010 nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

5. Non possono essere chiamati come professori di seconda fascia con la procedura di cui ai precedenti commi coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero siano in rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016 n. 76 con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 11 – Commissione di valutazione

1. La valutazione del ricercatore è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore e costituita con le stesse modalità previste per la costituzione della Commissione valutatrice per le procedure finalizzate alla chiamata dei professori di seconda fascia, di cui all'art. 5 del presente Regolamento. I nominativi del professore designato dal Consiglio del Dipartimento e dei 4 professori fra i quali effettuare il sorteggio sono contenuti nella medesima delibera di cui al comma 2 dell'art. 10 **e 10-bis**.

2. Oltre a quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento, della Commissione non possono far parte i professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il ricercatore a tempo determinato **RTD-b o RTT**, è stato chiamato presso il Politecnico di Bari. I commissari dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 del C.p.c.

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante, ruoli che possono essere eventualmente ricoperti da uno stesso componente. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività ad essa affidate, di strumenti telematici di lavoro collegiale, e può svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.

4. La valutazione verte sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull'attività di ricerca svolta dall'interessato per tutta la durata del contratto e dev'essere condotta nel rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4/08/2011, n. 344.

La valutazione viene condotta dalla Commissione sulla base della relazione di cui al comma 2 dell'art. 10 e dell'ulteriore documentazione eventualmente fatta pervenire dal ricercatore interessato.



5. I lavori della Commissione debbono concludersi entro un mese dalla pubblicazione del decreto di nomina sulla pagina web del Politecnico di Bari dedicate alla procedura di chiamata. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con proprio decreto, successivamente trasmesso al Dipartimento di afferenza del ricercatore a tempo determinato **di cui al presente titolo** per i conseguenti adempimenti.

In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata con delibera adottata in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

7. La delibera del Consiglio di Dipartimento, unitamente alla valutazione espressa dalla Commissione, sono trasmesse al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, affinché deliberino in merito, rispettivamente, al parere e alla chiamata a professore di seconda fascia del ricercatore valutato.

TITOLO IV- CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, PRIMO PERIODO DELLA LEGGE N. 230/2005

Art. 12 Proposta e procedura di chiamata diretta

1. La copertura di **posizioni** di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta **ai sensi dell'art. 1 comma 9, primo periodo della legge n. 230/2005** può riguardare:

a. studiosi stabilmente impegnati all'estero **o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano**, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, **sulla base di tabelle di corrispondenza definite con decreto del Ministro competente;**
b. studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro competente per l'Università.

2. Alla procedura di chiamata diretta di cui al presente articolo, si applicano le incompatibilità previste al comma 2 del precedente articolo 6.

3. La proposta di chiamata può essere adottata dal Consiglio di Dipartimento sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, a maggioranza assoluta



dei professori di prima fascia per le chiamate dei professori di prima fascia, e dai professori di prima e seconda fascia per quelle dei professori di seconda fascia.

La proposta formulata dal Consiglio di Dipartimento illustra analiticamente la congruenza del profilo scientifico dello studioso con i requisiti per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per la fascia e il gruppo scientifico-disciplinare pertinente, motivando adeguatamente eventuali discrepanze.

4. Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria e la programmazione triennale, **previo parere del Senato Accademico**

5. 6. Le delibere del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, vengono trasmesse al Ministero competente che può autorizzare le chiamate, **previo parere della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il gruppo scientifico-disciplinare pertinente. Non è richiesto il parere della Commissione nel caso di chiamata dei vincitori di uno dei programmi di cui al comma 1, lett. b, effettuata entro tre anni dalla vincita del programma.**

6. Alle procedure di chiamata diretta di cui al presente articolo si applicano le incompatibilità previste al comma 2 del precedente articolo 6.

7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni recate dal Titolo II.

Art. 13 Nomina a seguito di chiamata diretta

1. Il Rettore, all'esito delle procedure di chiamata di cui all'art. 12, con proprio decreto dispone la nomina a professore di prima o seconda fascia, determinando la relativa classe di stipendio, sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e di valutazione di merito.

TITOLO V – CHIAMATA PER CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, SECONDO PERIODO DELLA LEGGE N. 230/2005

Art. 14 – Proposta e procedura di chiamata per chiara fama

1. La copertura di posizioni di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell'art. 1 comma 9 secondo periodo della legge n. 230/2005, può riguardare studiosi di chiara fama secondo i criteri individuati con decreto del Ministro competente e in possesso di un curriculum coerente con il gruppo scientifico-disciplinare per il quale si procede.



2. Alla procedura di chiamata per chiara fama si applicano le incompatibilità previste al comma 2 del precedente articolo 6.
3. La proposta di chiamata può essere adottata dal Consiglio di Dipartimento sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le chiamate dei professori di prima fascia, e dai professori di prima e seconda fascia per quelle dei professori di seconda fascia.
4. La proposta formulata dal Consiglio di Dipartimento, oltre a motivare adeguatamente la sussistenza della chiara fama secondo i criteri ministeriali, illustra analiticamente la congruenza del profilo scientifico dello studioso con i requisiti per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per la fascia e il gruppo scientifico-disciplinare pertinente, motivando adeguatamente eventuali discrepanze.
4. Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria e la programmazione triennale, previo parere del Senato Accademico.
5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, vengono trasmesse al Ministero competente, che può autorizzare le chiamate, previo parere della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il gruppo scientifico-disciplinare pertinente.
6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni recate dal Titolo II.

Art. 14 bis – Nomina a seguito di chiamata per chiara fama

1. Il Rettore, all'esito delle procedure di chiamata di cui all'art. 14 con proprio decreto dispone la nomina a professore di prima o seconda fascia, determinando la relativa classe di stipendio, sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e di valutazione di merito.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento non si applica alle procedure il cui bando è stato approvato antecedentemente alla data **di entrata in vigore**, per le quali continua ad applicarsi la previgente disciplina regolamentare in materia.



2. Fino al 31 dicembre 2022, le procedure di chiamata di cui all'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 sono consentite in via esclusiva per la progressione nel ruolo di professore di II fascia dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nell'ambito dei Piani Straordinari di cui ai DD.MM n. 84 del 14.05.2020 e n. 561 del 28.04.2021, ai sensi dell'art 6, comma 5 sexies, lett.b) del D.L. n. 162/2019, convertito con Legge n. 8/2020, nei limiti ivi previsti. In relazione a tali procedure, si applicano le disposizioni di cui al "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 741 del 7 luglio 2022.

3. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6 bis (Gruppi e settori scientifico-disciplinari) del D.L. 30/4/2022, n. 36, convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79, le chiamate di cui al presente Regolamento avvengono sulla base dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 16 – Abrogazioni di norme

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti norme che contrastino con la disciplina in esso contenuta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15.